



# PREVINDAI

***«Sarà il futuro che oggi ci scegлиamo»***

Opportunità e novità di Previndai

BOLOGNA 29 novembre 2016

# **LE OPZIONI PRIMA DEL PENSIONAMENTO**

## Opzioni disponibili prima del pensionamento:

- **MANTENIMENTO DELLA POSIZIONE** presso il fondo; continua la gestione nel/nei compatti prescelti
- **PROSECUZIONE VOLONTARIA** si accresce la posizione, si utilizzano i benefici fiscali (il contributo è deducibile nei limiti di € 5.164,57)
- **TRASFERIMENTO** al fondo pensione al quale si acceda per effetto di un nuovo rapporto di lavoro
- **RISCATTO DELLA POSIZIONE** alle diverse condizioni previste dalla legge o dallo Statuto
- **ANTICIPAZIONE DELLA POSIZIONE** per le diverse motivazioni previste dalla legge

## Anticipazioni

**<= 75% della posizione  
in qualsiasi momento**



Per **spese sanitarie\*** a seguito di gravissime situazioni proprie, del coniuge e dei figli

Su quanto maturato dal 1° gennaio 2007, fiscalità più favorevole: 15% (riducibile)

**<= 75% della posizione con  
almeno 8 anni di  
partecipazione**



**Acquisto prima casa\* propria  
e dei figli, ristrutturazione\***

**<= 30% della posizione con  
almeno 8 anni di  
partecipazione**



Per “**ulteriori esigenze**”

Su quanto maturato dal 1° gennaio 2007, fiscalità meno favorevole: 23%

\* Vedi documento «Regolamento anticipazioni» per le modalità e la documentazione

# RISCATTI (D. Lgs. 252/2005 - art. 14)

## Dopo 6 mesi

senza essersi iscritti ad altro fondo pensione al quale poter trasferire la propria posizione in relazione alla nuova attività (art.12, co.2, lett. d dello Statuto)



- **Riscatto parziale 50%**  
(il successivo, allo stesso titolo, non prima di sei mesi)
- **Riscatto totale**

Su quanto maturato dal 1° gennaio 2007: **ritenuta a titolo d'imposta del 23%**

## Dopo 12 mesi

di inoccupazione\* (comma 2 lett. b))



- **Riscatto parziale 50%**

## Dopo 48 mesi

di inoccupazione\* (comma 2 lett. c))  
con anzianità al pensionamento > 5 anni



- **Riscatto totale**

Su quanto maturato dal 1° gennaio 2007, fiscalità più favorevole: **ritenuta a titolo d'imposta del 15% (riducibile)**

• Documentata dal certificato di iscrizione al centro provinciale per l'impiego (stato occupazionale) recante l'indicazione della data di iscrizione alle liste di disoccupazione ed attestazione di permanenza del relativo status.

# RISCATTI (D. Lgs. 252/2005 - art. 14)

## RISCATTI IMMEDIATI

**Riscatto parziale**  
(50% della posizione)



- Mobilità aziendale, CIG
- Esodo incentivato  
(procedura art. 4 L. 92/2012)

**Riscatto totale**



- Invalidità permanente
- Premorienza
- Pensionato con anzianità di partecipazione  
alla previdenza complementare  
minore di 5 anni

Su quanto maturato dal 1° gennaio 2007, fiscalità più favorevole: ritenuta a titolo d'imposta del 15% (riducibile), ad eccezione del pensionato con anzianità di partecipazione < 5 anni (23%)

# In caso di decesso - Premorienza

**In caso di decesso prima di aver maturato il diritto alla prestazione**

La posizione viene riscattata dagli **eredi** o dai diversi **beneficiari designati**

I designati hanno prevalenza sugli eredi. Questi ultimi subentrano in assenza di designazione.

# **LE OPZIONI DOPO IL PENSIONAMENTO**

## Opzioni disponibili in caso di **pensionamento**, con cessazione del rapporto di lavoro:

- **MANTENIMENTO DELLA POSIZIONE** presso il fondo; continua la gestione nel/nei compatti prescelti
- **PROSECUZIONE VOLONTARIA** si accresce la posizione, si utilizzano i benefici fiscali (il contributo è deducibile nei limiti di € 5.164,57)
- **ANTICIPAZIONE DELLA POSIZIONE** per le diverse motivazioni previste dalla legge
- **LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE**

Chi sceglie una delle prime due opzioni, può scegliere in qualsiasi momento di farsi liquidare la prestazione

# Prestazioni pensionistiche

## In rendita vitalizia

## In capitale: al massimo per il 50%

La prestazione rimane liquidabile **interamente in capitale**:

- quando la posizione accumulata è modesta, tale da determinare una **rendita esigua (art.11, c. 3 ultima parte)\***;
- per i **“vecchi iscritti”**.

Il diritto si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alla prestazioni del regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare (art.11,co.2.)

- *I'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia il 70% della posizione individuale deve risultare inferiore al 50% dell'assegno sociale (per il 2016 il 50% dell'assegno sociale è pari a € 2.912,46) di cui all'art.3, commi 6 e 7 della L. 8 agosto 1995, n.335.*

# Tipologie rendita

**Certa**  
5 anni  
10 anni  
15 anni

**Rendita**  
sempre vitalizia e può essere:

**Reversibile**

**Certa e  
Reversibile**

**LTC**  
(Assicurativo 2014)

**Controassicurata**  
(Assicurativo 2014)

**LTC e Reversibile** (Assicurativo 2014)

# **Disegno di Legge di bilancio 2017**

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze (**PADOAN**) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019

Presentato il 29 ottobre 2016

**Atto Camera N. 4127-bis**

## ***FLESSIBILITÀ IN USCITA***

- **ANTICIPO PENSIONISTICO (APE)**  
anticipo finanziario a garanzia pensionistica  
(opzione sperimentale fino al 31 dicembre 2018)
- **RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)**

# **RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)**

## **Art. 27.**

(Rendita integrativa temporanea anticipata – RITA)

**1.** A decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, per i lavoratori in possesso dei requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia di cui all'articolo 25, comma 2, della presente legge e in possesso della certificazione di cui all'articolo 25, comma 3, della presente legge, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata «Rendita integrativa temporanea anticipata» (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dei predetti requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio e consistente nell'erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto.



*«Anche se il passato ci sembra più sicuro... il futuro verrà comunque... e sarà il futuro che oggi ci sceglieremo»*

FINE

BOLOGNA 29 novembre 2016

# APPENDICE

## Alcuni indicatori

# Alcuni Indicatori

ISCRITTI nel 2015 :

**77.741** dirigenti

\* **48.915** attivi

\* **28.826** silenti

**11.500** imprese

CONTRIBUTI del 2015:

**818 milioni di € contribuzione totale**

\* **809 milioni di €** per dirigenti in servizio

\* **9 milioni di €** prosecuzione volontaria

N.B.: I contributi indicati sono al lordo della quota di prelevamento PREVIDAI

# Alcuni Indicatori

COMPARTI (patrimonio al 31 dicembre 2015):

**9.422 milioni di € PATRIMONIO TOTALE**

\* **6.451 milioni di €** ASSICURATIVO 1990

\* **1.345 milioni di €** ASSICURATIVO 2014

\* **899 milioni di €** BILANCIATO

\* **540 milioni di €** SVILUPPO

\* **181 milioni di €** RENDITE ASSICURATIVO 1990

\* **6 milioni di €** RENDITE ASSICURATIVO 2014

# Rendimenti netti della gestione

## L'andamento dei comparti

	da maggio 2005 a dicembre/2015	Anno 2015
<b>COMPARTO ASSICURATIVO 1990</b>	<b>46,16%</b>	<b>3,06%</b>
Rivalutazione TFR	28,22%	1,25%
<b>COMPARTO ASSICURATIVO 2014<sup>(1)</sup></b>	<b>5,70%</b>	<b>2,76%</b>
Rivalutazione TFR	2,60%	1,25%
<b>COMPARTO BILANCIATO</b>	<b>43,61%</b>	<b>3,70%</b>
Benchmark	31,69%	1,93%
<b>COMPARTO SVILUPPO</b>	<b>56,41%</b>	<b>5,83%</b>
Benchmark	36,70%	2,74%

N.B. I rendimenti sono netti di oneri fiscali e di gestione, quelli di TFR e benchmark solo degli oneri fiscali. Per il comparto Assicurativo 2014 sono disponibili i dati relativi al rendimento a partire dal 2014, anno di avvio di tale comparto.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

## Alcuni Indicatori

### PRESTAZIONI nel 2015 :

**2.767** in forma di capitale

- **1.364** <sup>(1)</sup> per pensionamento o decesso
- **1.403** per riscatto anticipato

**2.649** in forma di rendita


(attive e rivalutate a fine 2015)

- erano 5 nel 2001 -

**1.646** anticipazioni

(1) di cui 402 miste capitale/rendita

### TIPOLOGIE RENDITE ATTIVE



# APPENDICE

## La fiscalità

## ANTICIPAZIONI: aspetti fiscali

	<b>VECCHI ISCRITTI</b>	<b>NUOVI ISCRITTI</b>
<b>maturato al 31/12/2000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sull'importo dei contributi versati, al netto della quota a carico del lavoratore che non eccede il 4% della retribuzione annua: l'aliquota applicata sul TFR da ciascun datore di lavoro;</li> <li>- sui rendimenti, per posizioni allocate nel comparto assicurativo: 12,50%</li> </ul>	Sull'importo erogato, al netto sia del 50% della quota a carico del lavoratore che non eccede il 4% della retribuzione annua, sia della riduzione di imponibile riconosciuta sulle quote di TFR (o sull'intero TFR) versato al Fondo, e' dovuta IRPEF a tassazione separata utilizzando un'aliquota autocalcolata dal Fondo
<b>maturato dal 2001 al 2006</b>	<p>Su quanto maturato, al netto dei soli contributi non dedotti proporzionalmente riferibili alla quota erogata, si applica un'aliquota calcolata dal Fondo (nel caso di opzione per l'applicazione dell'art. 11 del D.Lgs. 252/2005 già in sede di anticipazione, la fiscalità applicata è uguale a quella dei NUOVI ISCRITTI)</p>	Su quanto maturato, al netto dei rendimenti già assoggettati e dei contributi non dedotti, proporzionalmente riferibili alla quota erogata, si applica un'aliquota calcolata dal Fondo
<b>maturato dal 2007</b>		<p>Su quanto maturato, al netto dei rendimenti già assoggettati e dei contributi non dedotti, proporzionalmente riferibili alla quota erogata, si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 23%, eccezione fatta per le anticipazioni per spese sanitarie (15% riducibile)</p>

## RISCATTI: aspetti fiscali

	VECCHI ISCRITTI	NUOVI ISCRITTI
<b>maturato al 31/12/2000</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- sull'importo dei contributi versati, al netto della quota a carico del lavoratore che non eccede il 4% della retribuzione annua: l'aliquota applicata sul TFR da ciascun datore di lavoro;</li><li>- sui rendimenti, per posizioni allocate nel comparto assicurativo: 12,50%</li></ul>	Sull'importo erogato, al netto sia della quota a carico del lavoratore che non eccede il 4% della retribuzione annua, sia della riduzione di imponibile riconosciuta sulle quote di TFR (o sull'intero TFR) versato al Fondo, e' dovuta IRPEF a tassazione separata utilizzando un'aliquota autocalcolata dal Fondo
<b>maturato dal 2001 al 2006</b>	Su quanto maturato, al netto di quanto riferibile ai rendimenti già assoggettati ed ai contributi non dedotti, opera la tassazione ordinaria IRPEF, fatta eccezione per i casi di invalidità e cessazioni del rapporto di lavoro per cause non dipendenti dalla volontà delle parti (tassazione separata)	
<b>maturato dal 2007</b>	Su quanto maturato, al netto di quanto riferibile ai rendimenti già assoggettati e ai contributi non dedotti, si applica la ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% (riducibile) per i riscatti connessi a periodi di inoccupazione e invalidità. In tutti gli altri casi, ritenuta a titolo d'imposta del 23% (non riducibile)	

## RISCATTI per premorienza: aspetti fiscali

	<b>VECCHI ISCRITTI</b>	<b>NUOVI ISCRITTI</b>
<b>maturato al 31/12/2000</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- sull'importo dei contributi versati, al netto della quota a carico del lavoratore che non eccede il 4% della retribuzione annua: l'aliquota applicata sul TFR da ciascun datore di lavoro;</li><li>- sui rendimenti, per posizioni allocate nel comparto assicurativo: 12,50%</li></ul>	Sull'importo erogato, al netto sia della quota a carico del lavoratore che non eccede il 4% della retribuzione annua, sia della riduzione di imponibile riconosciuta sulle quote di TFR (o sull'intero TFR) versato al Fondo, e' dovuta IRPEF a tassazione separata utilizzando un'aliquota autocalcolata dal Fondo
<b>maturato dal 2001 al 2006</b>	Su quanto maturato, al netto dei rendimenti già assoggettati e dei contributi non dedotti, si applica un'aliquota calcolata dal Fondo	
<b>maturato dal 2007</b>	Su quanto maturato, al netto dei rendimenti già assoggettati e dei contributi non dedotti, si applica la ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%,	

# PRESTAZIONI PENSIONISTICHE: aspetti fiscali

(ART. 11 D.Lgs. 252/2005)

PARTE IN CAPITALE

	VECCHI ISCRITTI	NUOVI ISCRITTI
<b>maturato al 31/12/2000</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- sull'importo dei contributi versati, al netto della quota a carico del lavoratore che non eccede il 4% della retribuzione annua: l'aliquota applicata sul TFR da ciascun datore di lavoro;</li><li>- sui rendimenti, per posizioni allocate nel comparto assicurativo: 12,50%</li></ul>	Sull'importo erogato, al netto sia della quota a carico del lavoratore che non eccede il 4% della retribuzione annua, sia della riduzione di imponibile riconosciuta sulle quote di TFR (o sull'intero TFR) versato al Fondo, e' dovuta IRPEF a tassazione separata utilizzando un'aliquota autocalcolata dal Fondo
<b>maturato dal 2001 al 2006</b>	Su quanto maturato, al netto dei rendimenti già assoggettati e dei contributi non dedotti, si applica un'aliquota calcolata dal Fondo	<i>separata</i>
<b>maturato dal 2007</b>	Su quanto maturato, al netto dei rendimenti già assoggettati e dei contributi non dedotti, si applica la ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% (riducibile)	<i>ritenuta</i>

# PRESTAZIONI PENSIONISTICHE: aspetti fiscali

(ART. 11 D.Lgs. 252/2005)

PARTE IN RENDITA

	VECCHI ISCRITTI	NUOVI ISCRITTI
<b>maturato al 31/12/2000</b>	Sull'87,5% della rendita erogata si applica la tassazione ordinaria IRPEF	
<b>maturato dal 2001 al 2006</b>	Sulla rendita erogata, al netto di quanto riferibile ai rendimenti già assoggettati e ai contributi non dedotti, si applica la tassazione ordinaria IRPEF	
<b>maturato dal 2007</b>	Sulla rendita erogata, al netto di quanto riferibile ai rendimenti già assoggettati e ai contributi non dedotti, si applica la ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% (riducibile)	

N.B. sulla parte di rendita costituita da reddito di capitale (incremento della rendita per effetto della rivalutazione annuale) si applica l'imposta sostitutiva nella misura ricompresa tra il 12,50% ed il 26% in funzione della composizione dei titoli della gestione patrimoniale di riferimento delle Compagnie stesse.

# PRESTAZIONI PENSIONISTICHE: aspetti fiscali

(ART. 23 D.Lgs. 252/2005)  
INTERAMENTE IN CAPITALE PER  
I SOLI VECCHI ISCRITTI

	<b>VECCHI ISCRITTI</b>
<b>maturato al 31/12/2000</b>	- sull'importo dei contributi versati, al netto della quota a carico del lavoratore che non eccede il 4% della retribuzione annua; l'aliquota applicata sul TFR da ciascun datore di lavoro; - sui rendimenti, per posizioni allocate nel comparto assicurativo: 12,50%
<b>maturato dal 2001</b>	Su quanto maturato **, al netto dei soli contributi non dedotti, si applica un'aliquota calcolata dal Fondo

\*\*Qualora convertendo i due terzi del maturato dal 2001, l'importo annuo della rendita sia superiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la prestazione è imponibile per l'intero ammontare al netto dei soli contributi non dedotti.

# APPENDICE

## Definizioni delle tipologie rendita

# Definizioni delle tipologie rendita

## Rendita vitalizia

Prestazione periodica erogata al titolare per l'intera durata della sua vita.

*Tale rendita è adatta a chi desidera massimizzare l'importo della rendita, dato l'ammontare del capitale di fine periodo, senza alcuna protezione per eventuali eredi o beneficiari.*

## Rendita certa per 5, 10 o 15 anni e successivamente vitalizia

Prestazione periodica che garantisce, in caso di decesso del titolare durante il periodo di certezza, fissato dallo stesso in alternativa in 5, 10 o 15 anni, il proseguimento della corresponsione della rendita in favore dei soggetti dal medesimo designati. Se al termine del periodo di certezza il titolare è in vita, la rendita prosegue in forma vitalizia.

*Tale rendita è adatta a chi desidera proteggere i soggetti da lui designati, in caso di sua premorienza, dagli effetti economici del proprio decesso tramite l'acquisizione di una fonte di reddito periodica per un periodo determinato di tempo.*

# Definizioni delle tipologie rendita

## Rendita vitalizia e reversibile

Rendita corrisposta finché il titolare sia in vita e, in seguito, in misura totale o per la quota scelta dallo stesso, alla persona indicata quale reversionario, se in vita.

*Tale rendita è adatta a chi desidera proteggere il reversionario, sua vita natural durante, dall'eventuale perdita di una fonte di reddito periodica a causa del proprio decesso.*

## Rendita certa e successivamente vitalizia nonché reversibile

Rendita che garantisce, in caso di decesso del titolare durante il periodo di certezza fissato in alternativa in 5, 10 o 15 anni, il proseguimento della corresponsione della rendita in favore dei soggetti designati dal titolare.

Se al termine del periodo di certezza il titolare:

- è in vita, la rendita prosegue in forma vitalizia in favore dello stesso e, al decesso di costui, in forma reversibile in favore del reversionario;
- non è in vita la rendita prosegue in forma reversibile in favore del reversionario, se in vita.

*Tale rendita è adatta a chi desidera proteggere i soggetti designati dall'eventuale perdita di una fonte di reddito periodica a causa del proprio decesso per un periodo determinato di tempo nonché il reversionario qualora il proprio decesso intervenga in epoca successiva.*

## Definizioni delle tipologie rendita (Assicurativo 2014)

### Rendita vitalizia controassicurata (con restituzione del montante residuale, se esistente)

Rendita corrisposta finché il titolare sia in vita. Al momento del suo decesso viene corrisposto ai soggetti dallo stesso designati un capitale pari alla differenza, se positiva, tra il capitale di fine periodo, rivalutato fino alla ricorrenza annuale della rendita che precede il decesso, e il prodotto dell'ammontare dell'ultima rata di rendita che precede la data di decesso per il numero di rate effettivamente corrisposte (in appresso *capitale residuo*).

*Tale rendita è adatta a chi desidera proteggere i soggetti da lui designati, in caso di sua premorienza, dagli effetti economici del proprio decesso tramite l'acquisizione di una fonte di reddito in unica soluzione.*

### Rendita Long Term Care o rendita LTC (vitalizia con maggiorazione in caso di non autosufficienza)

Rendita corrisposta finché il titolare sia in vita. Nel caso in cui per il titolare sopraggiunga uno stato di non autosufficienza, come definita al successivo comma 4, punto 4.2., verrà aggiunta alla rendita in godimento un'ulteriore rendita di pari ammontare fintantoché il titolare sia in vita.

*Tale rendita è adatta a chi desidera proteggersi dal rischio di non disporre di un reddito adeguato in caso di perdita dell'autosufficienza.*

# Definizioni delle tipologie rendita (Assicurativo 2014)

## Rendita LTC e reversibile

Alla rendita LTC sopra definita, è possibile aggiungere la tutela, in misura totale o per la quota scelta dal titolare, alla persona indicata quale reversionario, se in vita.

*Tale rendita è adatta a chi desidera proteggersi dal rischio di non disporre di un reddito adeguato in caso di perdita dell'autosufficienza e desidera proteggere il reversionario, sua vita natural durante, dall'eventuale perdita di una fonte di reddito periodica a causa del proprio decesso.*

# APPENDICE

## Disegno di Legge di bilancio 2017

# ANTICIPO PENSIONISTICO (APE)

## Art. 25.

(Anticipo finanziario a garanzia pensionistica – APE sociale)

**1.** A decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, è istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). L'APE è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità a un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 2 fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati della sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.